

22 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## Il lato oscuro del contributo a fondo perduto

### Divieto di accesso per le “imprese in difficoltà” al 31 dicembre 2019

Autore: **Giuseppe Avanzato**

Dopo la pubblicazione del Provvedimento n. 0230439/2020 e della Circolare n. 15/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, silenziosamente è venuta alla luce un’ulteriore “causa ostativa” di accesso al contributo a fondo perduto, tuttavia non esplicitata dal legislatore italiano nell’art. 25 del Decreto Rilancio, ovvero, il divieto di fruizione del contributo per tutte le “imprese in difficoltà”, come definite dall’art. 2, punto 18 - Regolamento Europeo n. 651/2014.

**Requisiti per il fondo perduto** - Con l’art. 25 del Decreto rilancio, il Governo ha previsto la possibilità per le imprese ed i professionisti, che versano in situazione di disagio economico a causa dell’emergenza Covid-19, di poter usufruire di un Contributo a Fondo Perduto (aiuto di Stato).

Le condizioni che devono sussistere ai fini del diritto alla fruizione del contributo possono essere così sintetizzate:

1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non devono essere superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Questi gli **unici requisiti** che la norma esplicitamente statuisce. Tuttavia, da un’attenta lettura del **Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 0230439/2020 del 10 giugno scorso**, emerge al paragrafo 8 (**Disposizioni Comunitarie**) che: *“Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche”*.

**I chiarimenti delle Entrate** - Richiamo meglio esplicitato nella successiva **Circolare n. 15/E/2020** dello scorso 13 giugno nella quale, al paragrafo 7 intitolato *“Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*, si legge: **“l’aiuto NON PUÒ essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel quadro temporaneo alla definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell’articolo 2, punto 14, del regolamento**

(UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014”.

Dalla contestuale lettura dei due provvedimenti si deduce che tra i requisiti che legittimano l'accesso al contributo, ovvero, tra le ulteriori “cause ostative”, non esplicitate e/o richiamate dal legislatore, sussiste anche la condizione che **l'impresa richiedente non debba versare, al 31 dicembre 2019, in una situazione di “difficoltà”,** secondo quella che è la definizione fornita dal **Regolamento europeo n. 651/2014.**

**Imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019** - Infatti, questo all'art. 2, punto 18 definisce: “**«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:**

a) nel caso di **società a responsabilità limitata** (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), **qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.** Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE [42] e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di **società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata** per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), **qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.** Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) **qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza** o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) **qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia,** o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e **sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;**

e) nel caso di **un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:**

1. il rapporto **debito/patrimonio netto** contabile dell'impresa sia stato **superiore a 7,5;** e

2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (**EBITDA/interessi**) sia stato **inferiore a 1,0;** ...”.

La precisazione operata dall'Agenzia delle Entrate, in surroga del legislatore, trova origine nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (“quadro temporaneo”) pubblicato dalla Commissione Europea il 19 marzo 2020 che, tra l'altro, illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono, in base alle norme dell'Unione, per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese; in particolare, le piccole e medie imprese, le quali in questo periodo si trovano a far fronte ad un'improvvisa carenza di credito. L'obiettivo fu quello di definire un quadro che consentisse appunto agli Stati membri di sostenere le imprese in difficoltà a causa dell'attuale pandemia di COVID-19, mantenendo al contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.

Ciò attraverso l'individuazione di **ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato** che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE alla luce della pandemia, purché siano soddisfatte tutte le **condizioni** seguenti:

a. “l'aiuto non supera 800.000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili,

- agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c. **l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà** (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria)**al 31 dicembre 2019**;
- d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate”.

È, dunque, chiaro che nel rispetto delle indicazioni europee, il governo italiano potrà procedere, come ha fatto, all'erogazione di aiuti per il sostegno alle imprese solo nei limiti appena indicati ed, in particolare, tali aiuti **non potranno essere erogati ad imprese che versano al 31 dicembre 2019 in una condizione di “difficoltà”**.

Ciò è giustificabile dalla circostanza che gli aiuti di stato hanno come finalità quella di supportare la crisi di liquidità di quei soggetti che hanno subito una forte contrazione economica dovuta alle restrizioni rese necessarie per far fronte alla diffusione del Covid-19 e non di certo per sostenere imprese che già, indipendentemente dalla situazione contingente, versano in una condizione di difficoltà.

Dunque, l'Agenzia delle Entrate, facendo richiamo al regolamento europeo di cui sopra, dovrà, anche se non addirittura *in primis*, verificare che l'impresa richiedente non rientri in una delle ipotesi statuite dall'art. 2, punto 18 del Regolamento europeo cit.

Non si comprende come una tale condizione sembra essere sfuggita al legislatore italiano che non ha avuto cura di inserire nell'art. 25 del Decreto rilancio un chiaro richiamo al “Quadro temporaneo” del 19 marzo ed al Regolamento Europeo, atteso che la questione non è di poco conto se si pensa alle pesanti sanzioni amministrative e penali cui andrebbe incontro il contribuente qualora emergano dai controlli, successivi alla presentazione dell'istanza, “cause ostative” che conducono al recupero del contributo non legittimamente spettante.

Dunque, il richiedente prima della presentazione della domanda sarà costretto ad effettuare non solo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 25 cit., ma anche di non essere catalogato tra le “imprese in difficoltà”, come sopra riportato e ciò non senza difficoltà.

Infatti, ad esempio, laddove si debba riscontrare se l'impresa abbia **“perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate”** (art. 2, punto 18, lett. A - Regolamento europeo n. 651/2014) per i soggetti sottoposti ad obbligo di deposito del bilancio d'esercizio il controllo è presto fatto, diverso il caso per quelle imprese per cui non sussiste tale obbligo o con tenuta semplificata della contabilità: in questi casi, sussistono evidenti difficoltà per poter effettuare un tale riscontro.

Medesima questione si pone anche sul piano delle modalità di accertamento che dovranno essere intraprese a tal fine dall'Amministrazione Finanziaria, certamente più agevoli nel primo caso (società con obbligo di deposito del bilancio d'esercizio) e più complesse nella seconda ipotesi.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui illustrato, trascurando il particolare che il legislatore abbia come dire “dimenticato” la presenza dell'ulteriore requisito comunitariamente imposto per la fruizione del contributo a fondo perduto, il richiedente dovrà porre una grande attenzione, **anteriamente della presentazione dell'istanza**, alla sussistenza di “tutti” i requisiti richiesti, primo fra tutti di non versare in una condizione di “difficoltà” secondo la definizione del Regolamento comunitario, pena la perdita del diritto alla spettanza del somme.

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)